

Tra le disposizioni contenute decreto Ristori Quater (Decreto Legge n. 157) del 30 novembre 2020, viene previsto (art. 2 comma 1) che per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I sopra citati versamenti sono sospesi (art. 2, comma 2) anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

L'Inps comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione *de qua*, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

Le disposizioni sopra citate si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

A) ai soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, (di cui all'allegato 1 alla circolare Inps) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

B) ai soggetti che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** (di cui all'allegato 2 alla circolare Inps) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. 149/2020 (Zone rosse ed arancioni)

C) e D) ai soggetti che operano nei **settori economici** individuati nell'**allegato 2** al sopra citato D.L. 149/2020 (di cui all'allegato 3 della circolare Inps), ovvero esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator** (di cui all'allegato 4 alla circolare Inps), e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020.

Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza in trattazione .

Non sono sospesi gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps.

La sospensione non opera invece rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione dei contributi sospesi da precedenti disposizioni emergenziali.

I versamenti sospesi (ivi comprese le quote a carico lavoratori) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di **quattro rate** mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 marzo 2021**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.